


KNOW YOUR RIGHTS

A black and white line art illustration of several raised fists, symbolizing protest or solidarity. The lines are simple and bold, creating a dynamic, overlapping composition. A solid pink vertical bar is located on the right side of the image.

**Toolkit di Autodifesa
legale per persone
razzializzate e non solo**

IL RAZZISMO È UNA BRUTTA STORIA.

CHAMPS

Toolkit realizzato da

Ndack Mbaye, giurista e ricercatrice

Revisione e integrazioni

Gruppo A.F.A.R. - Afrodescendants
Against Racism

Coordinamento scientifico

Mackda Ghebremariam Tesfau, dottoressa
di ricerca in Scienze Sociali

Giulia Frova, responsabile progetti e
comunicazione Razzismo Brutta Storia

Coordinamento editoriale

Claudio Tocchi

Progetto grafico e illustrazioni

Ismael Lo



This project was funded by the
European Union's Rights, Equality
and Citizenship Programme
(REC 2014-2020). Number 963789

il partenariato:



In collaborazione con:



Know your rights

è rivolto a **persone razzializzate e non solo**: si tratta di uno strumento teorico e pratico per promuovere l'**autodifesa legale** e l'**empowerment** delle potenziali vittime di razzismo.

Il toolkit è realizzato nell'ambito del progetto a co-finanziamento europeo [CHAMPS](#) (v. [pagina 18](#)) contro il razzismo anti-nero strutturale ed è stato costruito dalla **ricercatrice e giurista Ndack Mbaye**; l'Associazione [Il Razzismo è una brutta storia](#) ha curato il coordinamento editoriale e l'identità grafica del materiale, arricchito dalla revisione e dalle integrazioni **del Gruppo di giovani 25 attiviste* afrodiscendenti A.F.A.R.**

Know your rights propone un percorso critico di **alfabetizzazione giuridica** e di azione/reazione nei casi in cui ci si senta vittime di **atti o comportamenti discriminatori**. Esso include una panoramica sui **crimini d'odio** razzisti registrati dalle statistiche ufficiali, le **definizioni** dei crimini d'odio razzisti più comuni accompagnati da casi studio e una serie di **contatti e riferimenti** per ricevere informazioni, tutela e supporto nella denuncia.

Buona lettura e buon lavoro!

Per condividere feedback sui toolkit o per collaborare:

info@razzismobruttaistoria.net

Info@stop-afrofobia.org

* In questo kit si è scelto di utilizzare anche la schwa. La schwa non è solo una strategia per evitare l'occultamento del femminile della lingua, ma dà anche la possibilità a soggettività non binarie di riconoscersi. In alcuni casi viene adottato il simbolo ə per il singolare e ɜ per il plurale, in altri casi, come nel presente kit, il simbolo ə viene utilizzato anche per il plurale.

Questo strumento è uno di cinque toolkit e insieme ci offrono spunti per intervenire negli ambiti **scuola**, **sanità**, **media**, con **strumenti legali** e con riflessioni per la decolonizzazione **dell'arte e della cultura**.

**Il (lungo) viaggio verso una scuola
(finalmente) antirazzista**

Toolkit di contrasto a discriminazioni, bias impliciti ed etnocentrismo educativo in ambito scolastico

Razzismo, sanità, salute e cura

Toolkit di contrasto a bias impliciti, pregiudizi clinici e discriminazione in ambito sanitario

Storie Plurali

Toolkit per la decolonizzazione dell'immaginario e la creazione di nuove narrazioni


L'arte della razzializzazione

Esercizi per pratiche artistiche decoloniali

Know Your Rights

Toolkit di Autodifesa legale per persone razzializzate

Glossario Resistente



Indice


1__ I numeri del razzismo	6
Indicatori di pregiudizio	7
2__ Denunciare: la giustizia oltre il giustizialismo	8
3__ Definizioni e casi	9
Insulto razzista	9
Discorsi d'odio (Hate Speech)	10
Discriminazione	11
Danni a beni materiali	12
Diffamazione	13
Violenza razzista	13
Le "micro-aggressioni"	14
Dopo la condanna: la giustizia riparativa	14
4__ Cosa puoi fare	15
5__ Definizioni giuridiche	16
Il progetto CHAMPS	17



I numeri del razzismo

Parlare di dati e statistiche in riferimento a un fenomeno così diffuso, limitante e brutale come il razzismo può sembrare sminuente delle singole esperienze e del loro impatto sulle vite delle persone. L'utilizzo di dati grezzi risulta ancora più inutile - o controproducente - perché, a una prima lettura, i numeri ufficiali risultano insignificanti rispetto al sentire comune delle persone razzializzate: secondo i dati [ODIHR](#) (l'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani dell'Osce, la fonte tradizionalmente usata in ambito internazionale), nel 2020 le forze dell'ordine italiane hanno registrato e investigato **1.111 crimini d'odio**, di cui **848** (il 76%) causati da motivazioni razziste. Si tratta di un dato in linea con quelli degli anni immediatamente precedenti (1.119 erano i crimini registrati nel 2019, 1.111 nel 2018) e in crescita se si osserva il trend decennale (dai 472 del 2013). Le fonti della società civile prese in considerazione da ODIHR aggiungono per il 2020 altri 200 incidenti causati da intolleranza razzista o religiosa all'elenco delle forze dell'ordine. Si tratta di numeri relativamente bassi, non solo in assoluto ma anche comparati con altri grandi Paesi europei: nello stesso anno, ODIHR riporta 2676 casi registrati dalle forze dell'ordine francesi, 10.240 da quelle tedesche, e ben 125.848 [sic!] nel Regno Unito.

Come per tutti i dati, però, occorre essere consapevoli di cosa essi ci dicono. Nella fattispecie, 1.111 non è il numero di crimini motivati dall'odio nel nostro Paese, bensì quanti di questi sono stati segnalati alle autorità pubbliche. Che questi siano una minima parte del totale è ben noto alle forze dell'ordine stesse: in un suo recente [paper](#) (2020), OSCAD (l'Osservatorio del Ministero degli Interni per la sicurezza contro gli atti discriminatori) cita due fenomeni che contribuiscono a sottovalutare e nascondere la reale portata del fenomeno: **l'under-reporting** e **l'under-recording**. **L'under-reporting** è la tendenza di survivor e testimoni di crimini d'odio a non denunciarli per ragioni individuali (non consapevolezza o rifiuto del fatto che l'aggressione sia motivata dal pregiudizio; timore di compromettere la propria privacy o di ritorsioni) o strutturali (scarsa fiducia nelle forze di polizia e, in generale, nell'accoglienza della propria istanza e della propria persona, unita a barriere linguistiche e/o informative sulla legislazione in materia). Quando si parla di **under-recording** ci si riferisce, invece, al fenomeno per il quale le forze di polizia non riconoscono la matrice discriminatoria del reato denunciato e, conseguentemente, non lo registrano né lo investigano come tale. Questo può accadere per diverse motivazioni, dal mancato riconoscimento degli indicatori di pregiudizio alla scarsa sensibilità o formazione delle operatori.



Indicatori di pregiudizio

Gli indicatori, o markers, del pregiudizio (conosciuti a livello internazionale con il termine “Bias indicators”) sono fatti e circostanze che consentono di supporre di essere in presenza di un crimine d’odio, ossia di un reato commesso in ragione del pregiudizio che l’autore nutre nei confronti della vittima, a causa di una o più caratteristiche protette (reali o solo presunte dall’autore) che la contraddistinguono [▶ vedi contenuto “definizioni giuridiche”, più avanti in questo toolkit]. L’Odihr, l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Osce, li definisce come: “Fatti obiettivi, circostanze, modalità relative ad un reato che, da soli o in connessione con altri fatti o circostanze, suggeriscono che le azioni dell’autore sono motivate, in tutto o in parte, da una qualche forma di pregiudizio”.

I principali indicatori di pregiudizio sono i seguenti:

percezione della vittima/del testimone: la percezione della vittima (o degli eventuali testimoni) rispetto a quanto accaduto è un importante indicatore che dovrebbe dare, all’operatore di polizia, un ulteriore impulso nella ricerca di elementi oggettivi per determinare la possibile motivazione discriminatoria del reato;

commenti denigratori, gesti, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti: spesso l’autore di un crimine d’odio intende evidenziare la motivazione di pregiudizio, non accettazione o, addirittura, di vero e proprio odio alla base del reato (non a caso gli hate crimes vengono anche definiti message crimes, ossia reati che inviano un messaggio);

differenze tra autore e vittima per motivi etnici, religiosi o di altro tipo (ad esempio per orientamento sessuale): sono un indicatore significativo, soprattutto – ma non necessariamente – se la vittima appartiene (o è percepita come appartenente) a un cosiddetto gruppo di minoranza;

coinvolgimento di cosiddetti gruppi organizzati dell’odio (ossia, dediti a crimini d’odio o all’incitamento all’odio) o dei loro componenti: l’autore può anche non essere strutturalmente organico ad alcun gruppo del genere, ma condividerne l’ideologia ed i metodi violenti;


luogo: il reato è stato commesso nei pressi di un luogo di culto (sinagoga, moschea, chiesa cristiana) o di un locale prevalentemente frequentato da persone a rischio di discriminazione (persone Lgbti, migranti);

data, timing: il reato ha avuto luogo in occasione di una particolare ricorrenza, festa religiosa o altro evento di particolare significato per una comunità;

modelli/frequenza di crimini o incidenti avvenuti precedentemente: l’episodio è simile ad altri di analoga natura che si sono verificati in un dato periodo; ricorre un certo schema delittuoso, una serialità;

natura della violenza: nei crimini d’odio il livello di violenza può essere particolarmente elevato ed è spesso accompagnato da gravi offese fisiche o umiliazioni non di rado rese pubbliche, dallo stesso autore, attraverso il Web;

mancanza di altre motivazioni: alcune volte non vi sono motivi evidenti che possano giustificare la commissione del reato: la vittima e il sospettato non si conoscono, un eventuale litigio che possa aver innescato l’aggressione appare chiaramente pretestuoso, non vi è un movente economico, in tali casi quella discriminatoria potrebbe essere l’unica motivazione plausibile.



2 Denunciare: la giustizia oltre il giustizialismo

Diciamo qualcosa di banalmente ovvio se affermiamo che il razzismo non può essere combattuto per legge o con una sentenza. D'altra parte, è importante capire che l'utilità specifica dell'ordinamento giuridico va al di là delle sanzioni che prevede. Il diritto nasce dal conflitto e dal tentativo della ricomposizione pacifica delle parti: eliminare gli esiti del conflitto sociale significa, in altre parole, scegliere arbitrariamente un punto di vista dal quale leggere e interpretare la società e negare tutti gli altri.

Ciò vale anche nell'ambito della tutela: se la normativa sulla discriminazione razziale va interpretata con una lettura costituzionalmente orientata, e se dalla nostra lettura eliminiamo il concetto di razza (che invece la Costituzione richiama), priviamo le vittime di una tutela adeguata e in grado di far emergere la norma invisibile scritta dalla realtà sociale in cui sono calati i nostri corpi e le dinamiche di potere che li mettono in relazione. Spesso l'immediata reazione di fronte a un'accusa di razzismo è il tentativo di neutralizzarla, negando o ignorando le intenzioni razziste nella condotta della persona accusata; ciò accade perché è ancora prassi comune ritenere che il razzismo sia la predisposizione d'animo nelle relazioni interpersonali e non invece **un sistema ideato, implementato e tenuto in vita con uno scopo.**

Questo approccio psico-pedagogico si concentra blandamente sui soggetti razzisti, lasciando spesso i soggetti razzializzati scoperti per quel che concerne la loro tutela: è a partire da queste considerazioni che si rende necessario prospettare alle vittime di discriminazione (in questo caso dell'afrofobia e dell'odio razziale) i principali strumenti di autodifesa legale in loro possesso. Non tanto per il desiderio di dare risposte carcerarie o ammende salate in un'ottica giustizialista, ma perché non c'è un modo "facile" nel nostro ordinamento di far valere la compressione della dignità della propria identità e di vedersi riconosciute in un sistema che nomina la razza ma la lascia poi come elemento residuale dal difficile accertamento. Le risposte facili, d'altronde, sono spesso fuorvianti - muoversi nel terreno del diritto è l'unica via per poter sperare poi di assumervi rilevanza. In questo senso, le possibilità di autodifesa legale descritte in questo modulo non devono intendersi come un vademecum pronto all'uso in ogni circostanza, ma un contributo per costruirsi una consapevolezza utile a posizionarsi e non sentirsi disarmate, soprattutto di fronte a quelle compressioni della propria dignità e incolumità meno efferate e spesso sottovalutate.

Definizioni e casi

Insulto razzista

Essere aggrediti verbalmente con l'utilizzo di epiteti razzisti significa essere vittime di **ingiuria a sfondo razzista**, cioè di un comportamento offensivo diretto a persone presenti (se, al contrario, l'insulto è rivolto a una persona assente, si tratta di diffamazione - vedi sotto). La condotta è stata depenalizzata nel 2016: ciò significa che risulta perseguibile solo civilmente e che un'eventuale vittoria processuale si traduce in un risarcimento del danno subito. A differenza di quanto avveniva quando l'ingiuria era reato, nel caso degli illeciti civili **la prova testimoniale della vittima non è acquisibile**: occorre la dichiarazione di testimoni, se presenti, o registrazioni dell'episodio. Questa circostanza rende ovviamente difficilmente perseguibili gli ignoti che, magari per strada, si rendano poi immediatamente irreperibili, ma negli altri casi è possibile adottare degli accorgimenti: chiedere immediatamente le generalità e i contatti delle testimonie eventualmente presenti (se i testimoni dovessero dimostrarsi poco collaborativi, è possibile valutare il coinvolgimento delle forze dell'ordine, che una volta sul posto dovranno necessariamente raccogliere le generalità delle persone coinvolte) e avviare rapidamente videocamera o registratore vocale, in modo tale da poter acquisire e conservare prova documentale delle offese stesse e/o dei momenti immediatamente successivi (che spesso sono utili per ricostruire l'accaduto e confermare la propria versione dei fatti). È importante però ricordare che **non è lecito divulgare eventuali video o registrazioni audio**: tale materiale dovrà essere utilizzato esclusivamente dalla legale della vittima nelle modalità più proprie al procedimento.

IL CASO › In una [sentenza del gennaio 2020](#), la sezione Lavoro Civile del Tribunale di Milano ha stabilito che, pur non costituendo reato, gli insulti a sfondo razzista possano comportare un danno morale e, quindi, un risarcimento. Nel caso in oggetto, diverse dipendenti nere di un locale di ristorazione erano state ripetutamente oggetto di insulti e comportamenti discriminatori che la sentenza ha ritenuto "sgraditi, offensivi e umilianti" da parte di colleghi e superiori. La Corte ha condannato, oltre agli autori delle ingiurie, anche l'azienda, in quanto tenuta a (ma evidentemente incapace di) "adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".



Discorsi d'odio (Hate Speech)

Se ingiuria e diffamazione riguardano illeciti commessi nei confronti di individui, la normativa riguardante i cosiddetti “discorsi d'odio” (art. 604 bis del Codice penale) punisce invece **la propaganda di idee razziste e l'istigazione a commettere atti discriminatori** verso interi gruppi sociali. I discorsi d'odio possono spaziare dalle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa alle offese online, dai comizi politici razzisti alla diffusione di materiali di propaganda razzista. L'elenco è molto lungo, ma le diverse casistiche immaginabili devono essere accomunate da un certo grado di pubblicità della condotta; non a caso, la gravità del discorso d'odio varia anche a seconda della popolarità della persona che lo propaga. Si tratta di una fattispecie di reato relativamente recente e, forse per questo, ancora poco perseguita in Italia: [tra il 2016 e il 2021](#) i procedimenti iscritti per questi reati non hanno superato complessivamente le 300 unità; di queste, addirittura l'80% è finita con l'archiviazione o l'assoluzione.

Poiché le vittime dei discorsi d'odio sono interi gruppi e non solo individui, è prevista la possibilità che a ricorrere in giudizio siano anche **soggetti terzi**: l'art. 5 D. Lgs. 215/2003 riconosce che, in caso di discriminazioni collettive e/o diffuse, gli enti iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni tenuto dall'Unar possono agire in giudizio (come nel caso riportato qui sotto).

IL CASO › Nel corso della campagna elettorale per il Comune di Milano, nel 2011, l'allora leader della Lega Nord Umberto Bossi dichiara: “mi impegnerò contro Pisapia perché rischia di trasformare Milano in una zingaropoli”. Frase poi ripresa in alcuni manifesti elettorali diffusi dalla Lega Nord e riutilizzata nell’“Appello per Milano” dall'allora premier Silvio Berlusconi. A distanza di un anno, la prima sezione civile del Tribunale di Milano accoglie un ricorso presentato dall'Associazione milanese Naga, accertando e dichiarando il carattere discriminatorio dell'espressione “MILANO ZINGAROPOLI”. Per la prima volta in Italia, viene depositato un provvedimento giudiziario che condanna dei partiti politici per discriminazione: secondo il giudice, infatti, “il neologismo ‘zingaropoli’, adottato quale slogan durante la campagna elettorale dei due partiti, ha valenza chiaramente dispregiativa, in quanto i gruppi etnici zingari (rom e sinti) vengono utilizzati come emblema di negatività e pericolo da rifuggire”. Viene dunque riconosciuta la valenza offensiva e umiliante di questa espressione che ha l'effetto di violare la dignità dei rom e di favorire un clima intimidatorio nei loro confronti.



Discriminazione

La discriminazione razziale comprende l'insieme di condotte che, direttamente o indirettamente, comportano **distinzione, esclusione, restrizione o preferenza** basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine o la convinzione religiosa (Testo Unico sull'immigrazione, art 43). È importante sottolineare che, per considerare illecito un comportamento o una norma, non occorre tanto dimostrare l'intenzione discriminatoria, quanto il suo effetto: rientrano quindi nella fattispecie di discriminazione anche le cosiddette **discriminazioni indirette**, cioè quelle per cui è possibile dimostrare una disparità di trattamento o accesso a diritti e servizi indipendentemente dalla volontà iniziale dell'autore dell'atto.

IL CASO › Uno dei casi di discriminazione diretta è quella in cui un'amministrazione pubblica istituisca una norma esplicitamente orientata a creare una disparità di trattamento fra le sue cittadine. È il caso del Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate nelle mense scolastiche e per l'utilizzo dello scuolabus che il Comune di Lodi ha approvato nel 2017, aggiungendo un requisito (una certificazione che attesti l'assenza di proprietà immobiliari nel Paese di origine) solo per le famiglie con componenti extra-comunitari. Il Tribunale di Milano ha stabilito che tale Regolamento risulta non solo in conflitto con la legge nazionale e con le modalità che lo Stato italiano si è dato per determinare il livello di reddito, ma anche discriminatorio in quanto aggiunge richieste rivolte "solo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e impone agli stessi di produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno, non essendo sufficiente l'autocertificazione". Tra l'altro, aggiunge il giudice, la discriminazione è diretta perché "non vi è nel caso di specie una disposizione apparentemente di contenuto neutro, che in realtà determina condizioni particolarmente gravose per alcuni soggetti, ma una diretta imposizione di uno specifico adempimento aggiuntivo - dunque una oggettiva disparità di trattamento - ad alcuni soggetti rispetto ad altri".



Danni a beni materiali

I reati razzisti possono essere rivolti anche alle proprietà, oltre che alle persone fisiche. Così può essere bersaglio di bombe carta un centro di aggregazione rinomatamente antirazzista, danneggiato un furgone impiegato per attività di outreach con i migranti, imbrattata l'abitazione di una persona nera o qualsiasi altro atto volto a colpire beni associati a un particolare gruppo indetificato sulla base di motivazioni razziali. Poiché, inoltre, la fattispecie del danneggiamento è stata depenalizzata nel 2016, la vittima di un danneggiamento può agire solo in sede civile e non in quella penale. Questa circostanza, però, riguarda solo il **danneggiamento semplice**, mentre la condotta aggravata resta penalmente perseguibile (art. 635 del Codice Penale).

È una questione dibattuta quella se il danneggiamento aggravato da motivi razziali rientri nei casi immaginati dal legislatore: sebbene la norma indichi un numero definito di fattispecie fra cui non è espressamente citata quella caratterizzata da odio razziale, un grimaldello potrebbe essere costituito dalla previsione di un danneggiamento eseguito con violenza. La nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è infatti più ampia di quella disciplinata dal nostro codice penale, ma la vittima di un danneggiamento per motivi razziali e il proprio legale difensore possono senz'altro tentare la via della procedibilità penale, senza perdere il diritto a una persecuzione in ambito civile per il risarcimento del danno.

IL CASO ▶ Nel 2011, nel quartiere Vallette di Torino, si diffonde la notizia di una violenza sessuale perpetrata da due uomini di etnia Rom. In risposta all'episodio viene organizzata una fiaccolata di protesta nel quartiere che degenera presto nell'assalto e nell'incendio alla vicina Cascina Continassa, dove vivono circa 50 rom. La devastazione termina fortunatamente senza vittime né feriti, ma con la completa distruzione dell'area e degli averi delle residenti. Gli autori dell'assalto vengono individuati e condannati: fra i capi di imputazione risulta l'incendio doloso e le sentenze ne riconoscono l'aggravante dell'odio razziale. Secondo il giudice di primo grado, "l'aggravante dell'odio razziale" è evidente nel "volantino che indicava il corteo e dal tenore delle incitazioni e degli insulti urlati dai manifestanti. L'obiettivo reale dell'azione non erano gli sconosciuti autori della presunta violenza sessuale, ma "gli zingari" nella loro totalità, quali appartenenti ad un'etnia inferiore e disprezzata". La stessa aggravante emerge, sempre secondo il giudice di primo grado, anche da slogan quali "bruciamoli tutti", "ammazziamoli tutti" e "lasciateli bruciare": una "palese dimostrazione di un odio indiscriminato rivolto verso la totalità della popolazione rom".



Diffamazione

Come anticipato, mentre le ingiurie sono rivolte direttamente alla vittima, nel caso di affermazioni lesive della reputazione comunicate ad altre si parla più propriamente di diffamazione (art. 595 del Codice Penale). Tale reato viene punito con ammenda e detenzione; la pena è inoltre aumentata nel caso in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, se è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (ad esempio, sui social media) ovvero in atto pubblico, e se è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza. Trattandosi inoltre di un reato, inoltre, alla diffamazione può aggiungersi l'aggravante razzista (ex art 604 ter del Codice penale, cd. Aggravante Mancino).

IL CASO › Il 18 maggio 2017, il Tribunale di Milano [ha condannato](#) l'allora Eurodeputato della Lega Nord Mario Borghezio per il delitto di diffamazione aggravato dalla commissione del fatto mediante il mezzo della pubblicità e con finalità di discriminazione etnica e razziale. Secondo il giudice di Milano, le espressioni utilizzate dal parlamentare e indirizzate all'ex ministra dell'Integrazione Cécile Kyenge nel corso dell'intervista radiofonica "La Zanzara", sarebbero state espressive dell'idea della superiorità della razza bianca e della inferiorità dell'etnia di appartenenza della parte lesa. Borghezio si era infatti riferito a Kyenge richiamando le sue presunte "tradizioni tribali" e affermando, che "gli africani, a differenza degli austriaci e dei tedeschi [...], non vanno bene per svolgere lavori intellettuali". È importante sottolineare che il giudice non ha ritenuto sussistente la discriminante della critica politica, in quanto l'attacco rivolto a Kyenge non avrebbe riguardato esclusivamente le sue convinzioni politiche, ma anche la sua persona.



Violenza razzista

Per quanto riguarda il reato di **lesioni personali** (che possono essere lievissime, lievi, gravi o gravissime a seconda delle conseguenze), la disciplina base è espressa nell'art 582 del Codice Penale. Il fatto ulteriore che queste lesioni personali siano di matrice razzista costituisce anche in questo caso una fattispecie aggravante che porta all'aumento della pena fino alla metà. Al contrario di quanto accade per le discriminazioni, però, nel caso delle lesioni personali è necessario dimostrare la **"finalità"** razzista del crimine; ciò ha spesso portato a un'interpretazione restrittiva che fa sì che molte violenze razziste non vengano riconosciute come tali in sede di giudizio.

IL CASO › Nel 2008, a Castel Volturno, un gruppo di sedicenti agenti dei carabinieri si avvicina a un negozio e inizia a sparare, uccidendo sette persone. Nessuna delle vittime risulta coinvolta in attività illegali e sono tutte di nazionalità diverse: l'unico elemento che le accomuna è l'essere uomini, immigrati e neri. Secondo i PM si tratta di una strage ordinata dalla camorra con l'obiettivo di "irretire un'intera comunità e affermare con la forza il predominio mafioso sulla zona con atti di terrorismo tali da assoggettare e terrorizzare l'intera collettività, con specifico riferimento a quella di colore". Le sentenze di ogni grado riconoscono l'aggravante di razzismo: è la prima volta, nel nostro Paese, che si giunge a una condanna definitiva per una strage di camorra aggravata da motivazioni razziste. Secondo la Corte di Cassazione (2014), infatti, per configurare la circostanza aggravante non è necessario che vi siano dei concreti effetti emulativi su terzi, ma è sufficiente che l'azione risulti discriminatoria sul piano simbolico: "ciò che diventa rilevante [è] il valore culturale che essa esprime e che determina nell'agente comportamenti aggressivi dell'altrui 'diversità', che discriminano e negano dignità umana sulla base di una supposta inferiorità per la sua appartenenza ad una diversa razza".



Le “micro-aggressioni”

Non tutte le forme di razzismo e discriminazione si configurano come reati: non lo sono ad esempio le cosiddette **microaggressioni**, cioè quelle espressioni più sottili, ambigue e talvolta persino non intenzionali che rappresentano “il nuovo volto del razzismo”. Dalle esplicite espressioni di odio ed hate speech, sempre più sanzionate a livello sociale e normativo, il razzismo si è progressivamente spostato verso “brevi e comuni azioni quotidiane verbali” che veicolano ostilità, disprezzo o anche semplici stereotipi e razzializzazioni; l'esempio classico è quello delle domande o commenti rivolti alle persone nere o con segni visibilità di diversità etnico-religiosa quali “da dove vieni?” o “parli bene l'italiano” (sempre, rigorosamente, con il “tu”!).

La non perseguibilità penale delle micro-aggressioni dovrebbe portarci a riflettere sul grado di tutela e di specificità che viene richiesta alle norme: se, da una parte, è perfettamente comprensibile che le persone vittime di discriminazione e violenza richiedano maggiori strumenti di difesa, l'azione penale non ha il potere di normare ogni fattispecie della vita sociale e comunitaria - né è auspicabile che lo abbia, per non incorrere nel rischio di un **populismo penale** che miri alla sanzione più che all'efficacia. La norma penale è una forma di tutela della comunità e dovrebbe essere generale e astratta; una norma troppo specifica per ogni singola fattispecie di reato, al contrario, rischia di adattarsi a pochi, pochissimi casi della vita reale. Per questo motivo è difficile configurare un generale reato di microaggressione: resta fondamentale situarlo in un contesto ed educare le operatori del diritto a rilevarlo, ma anche disabituarsi a richieste giustizialiste e legalitarie date dall'impellenza delle istanze.

In ogni caso, le micro-aggressioni possono essere rilevanti ai fini delle indagini e di una eventuale sanzione nel caso in cui vengano accompagnate o seguite da **azioni od omissioni illecite**; nel caso di condotta persecutoria (ma in questo caso queste devono consistere in molestie e/o minacce); o nel caso delle microaggressioni sul luogo di lavoro, che potrebbero configurare un caso di **mobbing**. Inoltre, poiché (a dispetto del nome) le micro-aggressioni hanno un forte impatto sul benessere psicologico di chi le subisce, esse richiedono microinterventi che si situano prima, dopo, dentro e fuori il contesto culturale che nutre le retoriche che stanno alla base dei comportamenti discriminatori.

Dopo la condanna: la giustizia riparativa

Un tema che richiederebbe uno spazio di trattazione sicuramente maggiore è ciò che accade dopo un'eventuale condanna, cioè la possibilità di invocare misure di **giustizia riparativa** a seguito di reati d'odio. Tale opzione è stata inserita molto di recente nell'ordinamento italiano (la riforma del 2021 ne ha allargato ulteriormente il campo, ma la sua attuazione è lungi dall'essere completa): al momento, non esistono dati o ricerche sul suo impiego né efficacia. L'esperienza aneddotica raccolta sul tema dimostra però che la cultura giuridica italiana è ancora molto distante da forme di gestione della giustizia che includano la corresponsabilità sociale di un crimine e le istanze psicologiche e umane delle parti chiamate in causa: ad esempio, raramente i tentativi di conciliazione fra le parti (obbligatori nel caso di reati che vengono sottoposti alle giudici di pace) nel caso di crimini d'odio risultano in reali prese di responsabilità.



Cosa puoi fare

Difendersi da solə da un'aggressione razzista non è facile. E nemmeno necessario: in Italia, infatti, esistono molte reti, sportelli, associazioni e istituzioni a supporto delle persone vittime di razzismo. Se il tuo caso rientra nelle definizioni di questo modulo, o se hai dei dubbi e in ogni caso vuoi confrontarti, ecco un elenco di realtà che puoi contattare. Se invece sei testimone di una violenza razzista, sappi che anche il tuo ruolo è fondamentale! Nei momenti che seguono l'aggressione è importante dare sostegno alla vittima e rendersi disponibile per eventuali testimonianze [\[vedi Toolkit Sanità, Salute e Cura\]](#). Inoltre, può capitare che la vittima non sia nelle condizioni di registrare prontamente un audio o un video: fallo tu! Ma ricorda che non basta registrare un video per dimostrarsi solidali, se puoi: parla.

[Stand up for Your Rights: come ricevere supporto in Italia](#)

[Gli affiliati italiani a ENAR, la Rete Europea contro il Razzismo](#)

[Rete antidiscriminazione UNAR](#)

[ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione](#)

5 Definizioni giuridiche

Tentare di fornire delle definizioni universali dei concetti su cui si fonda il tema del presente toolkit è un'impresa pressoché impossibile; si ritiene quindi di limitarsi a quelle che sono le definizioni giuridiche maggiormente accreditate a livello internazionale, utili ai fini della comprensione del fenomeno e il grado di sensibilità con cui viene attenzionato.

Discriminazione

“Costituisce discriminazione ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica” ex art. 43 co.1 d.lgs n.286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Discorso d'odio

“Il termine “discorso d'odio” deve essere inteso come comprensivo di tutte le forme di espressione miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio fondate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata” Consiglio d'Europa, Racc. n. R 97 20 del 30 ottobre 1997 del comitato dei Ministri agli stati membri sull'hate speech.

Crimine d'odio

“I reati ispirati dall'odio consistono in atti in sé penalmente rilevanti commessi a causa di un pregiudizio negativo nei confronti della vittima”. Consiglio dei ministri dell'OSCE, Decisione n.9/09, “Lotta ai crimini ispirati dall'odio” del 1-2 dicembre 2009

Odio

L'uso della parola “odio” può trarre in inganno e far ritenere che l'indagato debba provare un sentimento di odio verso la vittima o il gruppo cui essa appartiene, affinché il reato possa rientrare nel concetto di crimine ispirato dall'odio. Ma così non è: il fattore che trasforma un reato comune in un crimine ispirato dall'odio è il processo di selezione della vittima da parte dell'autore dell'illecito, che deve essere basato sulla discriminazione o sul pregiudizio verso il gruppo cui essa appartiene.

Aggravante razzista

(cosiddetta “Aggravante Mancino”) “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà” Art. 604 ter Codice Penale

Il progetto CHAMPS

Nel 2001, la **Dichiarazione di Durban** ha riconosciuto come le persone africane o afrodiscendenti siano state e siano tuttora vittime di razzismo, di tratta, di colonialismo e delle loro conseguenze. A vent'anni dalla sua approvazione, però, molti degli obiettivi della [Dichiarazione dell'annesso Piano d'Azione](#) non sono stati raggiunti e il razzismo continua a essere una realtà violenta e strutturale in tutti gli ambiti della vita di centinaia di milioni di persone, dalla salute al lavoro alla partecipazione civica e politica.

L'Italia è particolarmente esposta al fenomeno: fra i Paesi Ue è una di quelle con i livelli più elevati di **ostilità** nei confronti dell'immigrazione e con il più **ampio divario** fra la percezione e la reale presenza di persone straniere o rifugiate; ha adottato solo parzialmente (e implementato in modo molto limitato) il quadro generale Ue per il contrasto ad afrofobia e linguaggio afrofobico; e raccoglie dati in modo **poco sistematico e trasversale**.

Il dibattito pubblico è inquinato da **stereotipi**, stigmatizzazione e messaggi anti-migranti (in particolar modo nei confronti di persone afrodiscendenti), spesso connessi a una scarsa conoscenza dell'Africa e al diffondersi di informazioni distorte e vere e proprie **fake news** tramite media, social e dalla politica.

Il **progetto CHAMPS** intende prevenire e contrastare l'afrofobia e i discorsi d'odio anti-migranti rafforzando le competenze e la capacità di azione di un gruppo di **associazioni, operatori/trici, community leaders e moltiplicatori/trici** (CHAMPS) in settori chiave della società: media, scuola, sanità, volontariato, arte e cultura.

Nell'ambito delle attività del progetto, le persone afrodiscendenti e le loro organizzazioni sono state formate e sostenute per svolgere un ruolo attivo nell'**analizzare** e **decostruire** gli atteggiamenti e i linguaggi razzisti e nel **promuovere** una nuova attenzione e capacità di reazione di fronte ad atteggiamenti discriminatori in alcuni spazi chiave della nostra società.

Il progetto è coordinato da **Amref Health Africa** in partenariato con **CSVnet, Divercity, Le Réseau, Osservatorio di Pavia, Razzismo Brutta Storia**; in collaborazione con **Arising Africans, Carta di Roma, CSV Marche**; e con un cofinanziamento dell'Unione europea (**Programma Equality and Citizenship Program 2014 -2020**).

